

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 3 luglio 2023 - n. XII/550

Approvazione delle modalità di utilizzo e dei criteri di riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne - d.p.c.m. 22 settembre 2022 - e modifica destinazione risorse d.g.r. n. 6966/2022

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE:

- la legge n. 248/2006 che all'art. 19 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica «Convenzione di Istanbul» dell'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con legge n. 77/2013;

- il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;

- la l.r. 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza»;

- la legge n. 69/2019 «Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», in particolare, l'art. 18 che, modificando l'articolo 5 bis, comma 2, lettera d) del citato decreto-legge n. 93/2013, sopprime la riserva di un terzo dei fondi disponibili da destinare all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio;

Preso atto che l'art. 5-bis comma 2, come modificato dall'art. 18 della l. 69/2019, prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato-Regioni-Province autonome di Trento e Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le Regioni le risorse, sulla base della programmazione regionale e degli interventi attuati per contrastare la violenza nei confronti delle donne, del numero dei centri antiviolenza e case rifugio pubblici e privati sui territori regionali;

Richiamata l'Intesa del 14 settembre 2022 tra il governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della l. 131/2003 relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, che all'art. 15 prevede che il rispetto dei requisiti stabiliti dall'Intesa costituisce condizione necessaria per l'accesso ai fondi oggetto di riparto ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, a partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riferito all'annualità 2022;

VISTI:

- il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, approvato dal Consiglio dei ministri il 17 novembre 2021;

- il «Piano Quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020/2023», approvato con d.c.r. n. XI/999 del 25 febbraio 2020, volto a dare continuità agli interventi avviati nel Piano Quadriennale precedente e a rendere strutturale il sistema di prevenzione e contrasto alla violenza finora costituito, definendo le priorità per il periodo 2020-2023;

o consolidare le reti territoriali antiviolenza esistenti sul territorio lombardo, anche attraverso il coinvolgimento di nuovi soggetti;

o rafforzare e qualificare le strutture e i servizi specializzati per l'accoglienza e la protezione delle donne vittime di violenza maschile, al fine di garantire un'offerta di servizi specializzati omogenea e continuativa sul territorio regionale;

o sostenere e garantire adeguate politiche di prevenzione della violenza maschile contro le donne;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, adottato con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023, che adotta come obiettivo strategico della legislatura 2023-2028 il n. 2.2.5 «Prevenire e contrastare la violenza di genere»;

Visto il d.p.c.m. 22 settembre 2022, «Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità anno 2022, di cui agli articoli 5 e 5 bis del decreto legge 14

agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 - Annualità 2022», che assegna a Regione Lombardia complessivamente € 7.945.634,00, suddivisi sulla base dei criteri di riparto come segue:

- € 6.530.634,00, a valere sull'art. 5 bis comma 2, lettera d) del d.l. n. 93/2013, da destinare al finanziamento dei centri antiviolenza e case rifugio pubblici e privati già esistenti in ogni regione che abbiano i requisiti previsti dall'Intesa o che attestino il percorso di adeguamento alla stessa;
- € 1.415.000,00 a valere sull'art. 5 del d.l. n. 93/2013 lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) da destinare, per l'attuazione di specifici interventi, coerentemente con gli obiettivi del Piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023);

Dato atto che nella seduta del 27 marzo 2023 è stato acquisito il parere del Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne in merito alle modalità di utilizzo e ai criteri di riparto delle risorse assegnate a Regione Lombardia con d.p.c.m. 22 settembre 2022, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Dato atto, inoltre, che, così come previsto dall'articolo 4 comma 1 del d.p.c.m. 22 settembre 2022, Regione Lombardia ha provveduto in data 28 marzo 2023, con nota prot. n. J2.2023.0017290, all'invio al Dipartimento per le Pari Opportunità della richiesta di trasferimento delle risorse con allegata la scheda programmatica e la relativa relazione di accompagnamento e che con nota del 4 aprile 2023 acquisita in data 17 maggio 2023 il Dipartimento per le Pari Opportunità ha approvato la scheda programmatica trasmessa;

Ritenuto pertanto di destinare le risorse assegnate con d.p.c.m. 22 settembre 2022, pari complessivamente a € 7.945.634,00, secondo i criteri di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale, come segue:

- € 6.530.634,00 (art. 5-bis del d.l. n. 93/2013) da ripartire agli enti locali capifila delle 27 (ventisette) Reti territoriali interistituzionali antiviolenza al fine di avviare la Programmazione del biennio 2024/2025, in attuazione dell'Intesa al fine di sostenere le attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio pubblici e privati esistenti sul territorio regionale per donne vittime di violenza, garantendo la continuità degli interventi in corso;
- € 1.415.000,00 a valere sull'art. 5 del d.l. n. 93/2013 lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) da destinare all'attuazione di specifici interventi, coerentemente con gli obiettivi del Piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023);

RTENUTO, inoltre, di integrare le risorse destinate dal d.p.c.m. 22 settembre 2022 con un cofinanziamento regionale pari a € 1.960.000,00, disponibili sul bilancio, esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 secondo la ripartizione di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come segue:

- € 1.295.000,00 per l'avvio del programma 2024/2025 relativo al sostegno delle 27 reti interistituzionali territoriali antiviolenza sulla base dei criteri definiti dall'art. 2 del d.p.c.m. in oggetto;
- € 665.000,00, nell'ambito degli interventi previsti dal Piano regionale di cui all'art. 5, comma 2, del d.l. 93/2013 lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l), specificamente per il finanziamento della sperimentazione volta all'individuazione di alloggi messi a disposizione dalle ALER per le donne vittime di violenza (linea c);

STABILITO, pertanto, di destinare complessivamente risorse per € 9.905.634,00 di cui € 7.945.634,00 a valere sul d.p.c.m. 22 settembre 2022 e € 1.960.000,00 a valere sul bilancio regionale, esercizi 2023, 2024 e 2025 secondo i criteri di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale, come segue:

- € 7.825.634,00 (art. 5-bis del d.l. 93/2013) da ripartire agli enti locali capifila delle 27 reti territoriali interistituzionali antiviolenza al fine di avviare la Programmazione biennio 2024/2025, in attuazione dell'Intesa al fine di sostenere le attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio pubblici e privati esistenti sul territorio regionale per donne vittime di violenza garantendone la continuità degli interventi in corso;
- € 2.080.000,00 a valere sull'art. 5 del d.l. 93/2013 lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) da destinare, per l'attuazione di specifici interventi, coerentemente con gli obiettivi del Piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023);

Dato atto che le risorse statali pari a € 7.945.634,00, assegnate a Regione Lombardia con d.p.c.m. 22 settembre 2022

Serie Ordinaria n. 28 - Mercoledì 12 luglio 2023

richiamato, sono disponibili sui capitoli 12.05.104.10704 e 12.05.104.10717 del bilancio regionale per l'esercizio 2023 e le risorse regionali pari a € 1.960.000,00, a titolo di cofinanziamento, sono disponibili sul capitolo 12.05.104.13486 del bilancio regionale rispettivamente per € 260.000,00 sull'esercizio 2023, per € 900.000,00 sull'esercizio 2024 e per € 800.000,00 sull'esercizio 2025;

RITENUTO, pertanto, di approvare le modalità di utilizzo e i criteri di riparto delle risorse assegnate a Regione Lombardia con d.p.c.m. 22 settembre 2022, «Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità anno 2022, di cui agli articoli 5 e 5 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 - Annualità 2022», di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamato il programma antiviolenza 2022/23 avviato con d.g.r. XI/4643/2021 attualmente in corso di esecuzione e con termine al 31 dicembre 2023;

Vista la d.g.r. XI/6966/2022 «Programma regionale per il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne (2022-2023): ulteriori risorse a sostegno dell'attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio (di concerto con l'assessore La Russa)» con cui:

- è stata prorogata la durata del Programma 2022-2023 di cui alle dd.g.r. n. 4643/2021 e n. 6299/2022 dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023;

- sono state assegnate agli enti locali capifila delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza ulteriori risorse per € 1.000.000,00 a copertura dei costi indiretti sostenuti dai Centri antiviolenza e dalle Case rifugio delle reti senza obbligo di rendicontazione delle stesse come da allegato A) alla d.g.r. XI/6966/2022;

Dato atto delle numerose segnalazioni provenienti dai soggetti gestori dei Centri antiviolenza nonché dagli enti locali capifila delle reti interistituzionali antiviolenza relative alla necessità di utilizzare le risorse stanziata con la richiamata d.g.r. a copertura dei costi diretti in base alle necessità del singolo territorio;

Ritenuto pertanto necessario consentire alle reti antiviolenza la modifica della destinazione d'uso di tali risorse al fine di permettere, in base alle singole esigenze, anche la copertura dei costi diretti;

Stabilito pertanto di modificare l'allegato A) alla d.g.r. 6966/2022 nella parte in cui considera interventi ammissibili soltanto la copertura dei costi indiretti relativi alla gestione dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio ricomprendendo, invece, anche la copertura dei costi diretti legati al funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale competente l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato, di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e in particolare il punto 2, «Nozione di impresa e di attività economica»;

Valutato che la presente misura non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato in quanto:

- i beneficiari finali sono persone fisiche;
- gli intermediari sono soggetti pubblici locali e associazioni/organizzazioni operanti nel terzo settore in qualità di centri antiviolenza e case rifugio, iscritte al RUNTS o, temporaneamente, ai registri regionali delle ONLUS e che forniscono gratuitamente i servizi specialistici così come previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 16 settembre 2022;

Precisato altresì che in relazione agli interventi per il sostegno abitativo alle donne vittime di violenza, con la presente iniziativa non si intende finanziare l'eventuale attività economica dei soggetti operanti in tali settori;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale di Regione Lombardia anche in adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vista la l.r. 20/2008, «Testo Unico in materia di organizzazione del personale», nonché i Provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura»;

Vagliate e ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;
ALL'UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di destinare complessivamente risorse per € 9.905.634,00, di cui € 7.945.634,00 a valere sul d.p.c.m. 22 settembre 2022 e € 1.960.000,00 a valere sul bilancio regionale esercizi 2023, 2024 e 2025, secondo i criteri di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale, come segue:

- € 7.825.634,00 (art. 5-bis del d.l. 93/2013) da ripartire agli enti locali capifila delle 27 reti territoriali antiviolenza al fine di avviare la programmazione del biennio 2024/2025, in attuazione dell'Intesa del 14 settembre 2022 al fine di sostenere le attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio pubblici e privati esistenti sul territorio regionale per donne vittime di violenza garantendo la continuità degli interventi in corso;
- € 2.080.000,00 a valere sull'art. 5 del d.l. n. 93/2013 lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) da destinare, per l'attuazione di specifici interventi, coerentemente con gli obiettivi del Piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023);

2. di approvare le modalità di utilizzo e i criteri di riparto delle risorse assegnate a Regione Lombardia con d.p.c.m. 22 settembre 2022, al fine di avviare la nuova programmazione, in continuità con la programmazione in atto, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che le risorse statali pari a € 7.945.634,00, assegnate a Regione Lombardia con d.p.c.m. 22 settembre 2022 richiamato sono disponibili sui capitoli 12.05.104.10704 e 12.05.104.10717 del bilancio regionale per l'esercizio 2023 e le risorse regionali pari a € 1.960.000,00, a titolo di cofinanziamento, sono disponibili sul capitolo 12.05.104.13486 del bilancio regionale rispettivamente per € 260.000,00 sull'esercizio 2023, per € 900.000,00 sull'esercizio 2024 e per € 800.000,00 sull'esercizio 2025;

4. di modificare l'allegato A) alla d.g.r. 6966/2022 nella parte in cui considera interventi ammissibili soltanto la copertura dei costi indiretti relativi alla gestione dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio ricomprendendo, invece, anche la copertura dei costi diretti legati al funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio;

5. di demandare alla Direzione Generale competente l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

6. di trasmettere al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri il presente provvedimento per gli adempimenti di conseguenza;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale di Regione Lombardia anche in adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

----- • -----